

CRITERI GENERALI PER CONCEDERE L'OCCUPAZIONE DI SUOLO DI PORZIONI DI AREE ALL'INTERNO DEI PARCHEGGI E PIAZZE PUBBLICI DA DESTINARSI AD ATTIVITÀ DI LAVAGGIO AUTOVEICOLI, CHIOSCHI BAR, TAVOLE CALDE, LOCALI RISTORO, EDICOLE, RIVENDITE DI FIORI E SOUVENIR.

- 1 Nelle aree destinate a parcheggi pubblici esistenti o in progetto, meglio definite sullo strumento urbanistico generale come classificate di tipo F «*Zone destinate ad attrezzature pubbliche e d'interesse generale*», nonché nelle piazze e nei percorsi pedonali adeguati, possono essere individuate limitate superfici da destinarsi all'impianto di attività di lavaggio autoveicoli, chioschi bar, tavole calde, locali ristoro, edicole, rivendite di fiori e souvenir, da concedersi, in occupazione, a soggetti pubblici e privati. L'individuazione potrà essere effettuata anche per consentire l'ampliamento temporaneo di attività già esistenti ed autorizzate.
- 2 Le individuazioni di cui al punto precedente sono effettuate, su indicazione della Giunta Comunale, con Determinazione Dirigenziale del 1° Settore Urbanistica, previa comunicazione ai dirigenti del 2° Settore LL.PP., del 3° Settore Manutenzioni e del 5° Settore Sviluppo Economico.
- 3 Contestualmente ad ogni individuazione, di norma sarà pubblicato, ancora a cura del 1° Settore Urbanistica del Comune, idoneo Bando per procedere all'assegnazione delle predette aree che, nel rispetto dei criteri qui descritti, fissino modalità e tempi per la presentazione di idonee richieste, ne stabilisca le modalità d'esame, i requisiti richiesti ai partecipanti e l'assegnazione dei punteggi in base ai requisiti.
- 4 I soggetti pubblici e privati interessati all'assegnazione delle superfici disponibili devono presentare la domanda relativa, ai sensi del secondo comma dell'art. 3 del Regolamento per la disciplina delle richieste e delle concessioni e/o autorizzazioni per l'occupazione del suolo pubblico comunale e determinazione del relativo canone (approvato con delibera consiliare n. 1/1999, modificato con deliberazione consiliare n. 23/2000 e di seguito indicato semplicemente con il termine Regolamento) secondo le modalità e i tempi stabiliti nei Bandi.
- 5 Il Bando deve contenere l'elenco delle superfici di volta in volta messe a disposizione per l'assegnazione, le modalità per la realizzazione degli impianti, le condizioni prescrittive, il corrispettivo di concessione, gli obblighi imposti ai soggetti e le relative sanzioni per i casi di inottemperanza, le garanzie da prestarsi. Prescrizioni, obblighi e sanzioni dovranno essere sottoscritti in apposito atto d'obbligo unilaterale a cura e spese del concessionario. L'esito del Bando stabilirà una graduatoria dei soggetti partecipanti, valida ai fini delle assegnazioni.
- 6 L'assegnazione avverrà ai sensi del primo comma dell'art. 6 del Regolamento. Nessun soggetto potrà conseguire in assegnazione più di due superfici messe a disposizione sull'intero territorio comunale. L'occupazione sarà onerosa; nel caso in cui l'A.C. richieda, ai fini di una corretta sistemazione finale dell'area in cui viene individuata la superficie, opere e lavori eccedenti l'intorno di pertinenza dell'impianto ammissibile, può essere previsto nel bando e nell'atto d'obbligo unilaterale un minor canone d'occupazione. Gli obblighi del concessionario, oltre ad essere specificamente previsti in ogni Bando, sono quelli indicati dall'art. 13 del Regolamento. Il

prezzo dell'occupazione delle aree, per un periodo di dieci anni di ciascuna superficie, sarà stabilito nei Bandi, in relazione al disposto degli artt. 18 e 29 dello stesso Regolamento.

- 7 Il Rinnovo dell'assegnazione/concessione, la decadenza o la revoca della concessione seguiranno le forme e i modi previsti, rispettivamente, dagli artt. 7, 9 e 10 del Regolamento. I soggetti assegnatari possono rinunciare alla concessione secondo il disposto dell'art. 11 del Regolamento.
- 8 I partecipanti ai Bandi dovranno dimostrare di poter eseguire in proprio tutte le opere necessarie ad utilizzare in modo pieno, funzionale e sicuro l'impianto e/o l'attività per le quali la superficie è stata individuata. L'A.C. potrà richiedere di realizzare opere di urbanizzazione a completamento di quelle esistenti, ovvero altre ex novo, fermo restando insindacabilmente che le stesse potranno essere eseguite direttamente dalla stessa A.C. Gli assegnatari/concessionari dovranno anche essere in possesso delle eventuali necessarie licenze/autorizzazioni per lo svolgimento dell'attività o, se del caso, dimostrare di poter richiedere ed ottenere la stessa entro il termine fissato dal Bando.
- 9 Il pagamento del canone avverrà secondo il disposto dell'art. 33 del Regolamento, mentre nell'individuazione di cui al punto 1. potranno essere previste deroghe al disposto dell'art. 32 del Regolamento stesso. In ogni caso per gli interventi da realizzarsi direttamente dagli assegnatari ovvero i corrispettivi in denaro dovuti ma non pagati in solido alla firma della convenzione dovranno essere garantiti mediante polizza fidejussoria o fidejussione bancaria presso Istituti di provata serietà e consistenza. Ove venga scelto di corrispondere l'importo d'occupazione in successive annualità, alla firma della convenzione, oltre al pagamento della prima annualità, dovrà essere corrisposto l'importo di un'ulteriore annualità a titolo di garanzia. Il mancato pagamento delle successive annualità entro il termine perentorio fissato dall'A.C., comporta l'immediata cessazione dell'occupazione dell'area. Non sarà mai ammessa la rateizzazione degli importi delle singole annualità. Nel caso di ritardato pagamento, fatta salva la decadenza dell'occupazione, si provvederà alla riscossione di quanto dovuto rivalendosi sull'importo a garanzia e secondo il disposto dell'art. 39 del Regolamento, qualora l'assegnatario abbia prolungato la permanenza nell'area oltre il termine naturale di scadenza relativo all'annualità non corrisposta. Per gli eventuali rimborsi, le richieste motivate devono essere inoltrate ed esaminate ai sensi dell'art. 34 del Regolamento.
- 10 Nella valutazione dei requisiti, e nella loro applicazione nella stesura delle graduatorie, particolare cura dovrà essere posta ai curricula prodotti e alla serietà e alla solidità nel rispettivo campo d'attività, tutto debitamente documentato. Particolare dovrà essere posta attenzione nel consentire il trasferimento d'impianti e attività della stessa natura già esistenti, non più compatibili e/o conformi allo strumento urbanistico generale ovvero alle caratteristiche morfologiche e ambientali, o la continuazione di attività finora svolte in aree o manufatti non conformi agli strumenti urbanistici.
- 11 I Bandi faranno salva la facoltà dell'A.C. di stabilire l'esclusione di quei soggetti che, anche successivamente all'assegnazione, risultassero incompatibili con la natura del bando o non in regola con le norme in materia amministrativa, penale, fiscale e sulla sicurezza.
- 12 La decadenza o la cessazione dell'occupazione, per qualsiasi ragione, comporta in ogni caso l'obbligo della completa e totale rimozione delle eventuali strutture presenti sull'area assegnata,

nonché il ripristino dei luoghi. L'area liberata sarà assegnata nei modi previsti nel Bando secondo la graduatoria derivata, ovvero oggetto di nuovo Bando.

- 13 Per facilitare l'inoltro e l'esame delle domande, il 1° Settore Urbanistica predisporrà idonei *fac-simile* per la domanda di partecipazione ai bandi e le autocertificazioni previste per legge. L'intera documentazione inerente i Bandi dovrà essere a disposizione di chiunque ne faccia richiesta presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.) del Comune di Pontedera.

Approvato con delibera C.C. n. 153 del 28/11/2000